

AGEVOLAZIONI

La rateizzazione delle spese sanitarie nel modello 730/2017

di Luca Mambrin

Nel caso in cui le **spese sanitarie** indicate:

- al **rigo E1** del modello 730/2017 (o in caso di presentazione del modello Redditi al rigo **RP1**), "*Spese sanitarie*";
- al **rigo E2** del modello 730/2017 (o al rigo **RP2**), "*Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti*";
- al **rigo E3** del modello 730/2017 (o al rigo **RP3**), "*Spese sanitarie per persone con disabilità*";

superino complessivamente **euro 15.493,71** (al lordo della franchigia di **euro 129,11**), la detrazione può essere ripartita in **quattro quote annuali costanti** e di **pari importo**; sarà possibile così per quei contribuenti, che in caso di incapienza d'imposta rischierebbero di perdere la detrazione spettante, beneficiare del *bonus* spostandolo in parte in **anni successivi**.

La **detrazione Irpef** per le spese sanitarie spetta, oltre che per quelle sostenute direttamente dal contribuente per proprio conto, e che quindi risulti intestatario della relativa documentazione, anche per le **spese sostenute nell'interesse di familiari**, i quali possono essere **fiscalmente a carico** del contribuente o **non fiscalmente a carico**.

In particolare è possibile beneficiare della detrazione **per spese sanitarie** (da indicare al rigo E1, col. 2, o RP1, col. 2) o **per spese sanitarie per persone con disabilità** (rigo E3, o RP3) solo se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico (ovvero coniuge, figli o altri familiari di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#) che hanno un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore ad euro 2.840,51), mentre sarà possibile beneficiare della detrazione di spese sostenute anche per conto di **familiari non fiscalmente a carico** se affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (*ticket*), per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (rigo E2 o rigo RP2).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è **irrevocabile** e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.

Il contribuente può avvalersi della rateizzazione di tali spese se l'importo complessivo, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, eccede **15.493,71 euro**: sarà sufficiente **barrare l'apposita casella** mentre il calcolo della rateizzazione, e quindi della detrazione spettante,

verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale.

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS			
E1	SPESE SANITARIE	1	2
		Rateazione (barrare la casella) ☐	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'importo della detrazione spettante indicando al **rigo 28** del **modello 730-3** l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{E1, \text{col.1} + E1 \text{ col. 2} + E2 + E3}{4}$$

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali		
----	---	-------------------------------	-------------------------------

Inoltre dovrà indicare nel **rigo 136** del prospetto di liquidazione del modello 730-3 l'ammontare delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione.

136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)		
-----	--	-------------------------------	-------------------------------

I contribuenti invece che nelle **precedenti dichiarazioni dei redditi**, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, **hanno optato negli anni d'imposta 2013 e/o 2014 e/o 2015** per la **rateizzazione di tali spese**, devono riportare nella dichiarazione dei redditi, nel rigo E6 (o RP6 in caso di modello Redditi) **gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione**.

In particolare dovrà essere indicato:

- nella **colonna 1**, il numero della rata di cui si intende fruire;
- nella **colonna 2**, l'importo delle spese di cui è stata **chiesta la rateizzazione**.

E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	
			00

In particolare, se anche nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello 730:

- per le **spese sostenute nel 2015**, l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal **rigo 136 del prospetto 730-3/2016**, mentre nella casella delle **rate** va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel **2013 e/o nel 2014**, l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal **rigo E6 del quadro E del modello 730/2016**, mentre nella casella delle rate andrà riportato il numero "4" per le spese 2013 e il numero "3" per le spese 2014.

Se, invece, è stato utilizzato il **modello Unico Persone Fisiche**:

- per le **spese sostenute nel 2015**, detto importo può essere rilevato dal modello Unico 2016, **rigo RP15 colonna 2**;
- per le **spese sostenute nel 2013 e/o nel 2014**, detto importo può essere rilevato dal modello Unico 2016, al rigo RP6, colonna 2.

Come precisato infine nella [circolare AdE 7/E/2017](#), per quanto riguarda la **documentazione da controllare e conservare** qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del **medesimo CAF o professionista abilitato**, non sarà necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque **conservata** a corredo della dichiarazione in cui è stata esposta la rata.

Nel caso invece in cui il contribuente **si presenti per la prima volta** al CAF o professionista abilitato, è necessario che questi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >